

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro



**STATUTO-TIPO DI ORGANIZZAZIONE  
DI VOLONTARIATO**

<b>Indice degli articoli</b>	
<b>Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata</b>	Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare <b>Titolo IV – Sistema di governance</b> Art. 22) Organi
Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile	Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale
Art. 2) Sede	<b>Sezione I – Assemblea degli Associati</b> Art. 23) Principi generali Art. 24) Competenze dell'Assemblea Art. 25) Convocazione dell'Assemblea Art. 26) Presidenza dell'Assemblea Art. 27) Deliberazioni dell'Assemblea Art. 27-bis) Assemblee separate
Art. 3) Scopo	<b>Sezione II – Consiglio Direttivo</b> Art. 28) Competenze del Consiglio Direttivo Art. 29) Composizione del Consiglio Direttivo Art. 30) Gratuità dell'incarico Art. 31) Durata della carica Art. 32) Convocazione del Consiglio Direttivo Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Direttivo Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri Art. 35) Comitato Esecutivo
Art. 4) Oggetto	<b>Titolo V – Bilanci, libri e scritture</b> Art. 46) Esercizi associativi Art. 47) Bilancio d'esercizio Art. 48) Bilancio sociale Art. 49) Scritture contabili Art. 50) Libri dell'Associazione
Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti	<b>Titolo VI – Estinzione e scioglimento</b> Art. 51) Devoluzione del patrimonio
Art. 6) Durata	<b>Titolo VII – Arbitrato</b> Art. 52) Clausola compromissoria
<b>Titolo II – Associati</b>	
Art. 7) Definizione di Associato	
Art. 8) Numero minimo di Associati	Art. 45-bis) Nomina Art. 45-ter) Competenze Art. 45-quater) Funzionamento
Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati	<b>Titolo III – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere</b> Art. 36) Presidente e Vice Presidente Art. 37) Segretario Art. 38) Tesoriere
Art. 10) Ammissione degli Associati	<b>Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale</b> Art. 39) Composizione dell'Organo di Controllo Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo Art. 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo Art. 42) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo Art. 43) Compenso dell'Organo di Controllo Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale Art. 45) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale
Art. 11) Recesso dell'Associato	
Art. 12) Esclusione dell'Associato	
<b>Titolo III – Patrimonio ed entrate</b>	
Art. 13) Patrimonio iniziale	
Art. 14) Entrate	
Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale	
Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti	
Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti	
Art. 18) Incremento del patrimonio	
Art. 19) Salvaguardia del patrimonio	
Art. 20) Divieto di distribuzione	

<i>Norma statutaria</i>	<i>Riferimenti Legislativi – Commenti</i>
<b>STATUTO</b>	
<b>Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata</b>	
<b>Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile</b>	<p>1.1. Ai sensi degli artt. 32 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita [<i>su iniziativa di</i> •] <sup>[1+2]</sup> l’associazione [riconosciuta / non riconosciuta] denominata</p>

<sup>(1)</sup> - L’espressione contenuta tra parentesi quadre è opzionale e si utilizza quando si voglia far risultare dallo statuto (al fine di perpetuarlo) il nominativo dei soggetti che hanno fondato l’Associazione. A coloro che sono individuati come “Associati Fondatori” lo Statuto può riservare determinate prerogative (ad esempio, la qualità di essere membri di diritto di un comitato che designi uno dei membri del Comitato Direttivo dell’Associazione).

<sup>(2)</sup> - Ai sensi dell’art. 32, CTS, l’ODV non può avere, come associati, meno di sette persone fisiche oppure meno di tre ODV.. Al riguardo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nota n. 4995 del 28 maggio 2019, *Costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi*: “[...] stante il tenore della disposizione normativa, che ricollega alle due particolari tipologie di enti del terzo settore sopramenzionate l’esperienza che gli stessi vengano costituiti da un numero minimo di associati, non è sufficiente che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciato né che sia effettivamente in essere all’atto della richiesta di iscrizione, ma è necessario che tale numero abbia effettivamente partecipato, pronunciato e conseguente espressione della volontà associativa che ha deliberato di conformare l’associazione alle caratteristiche di un ente di cui all’art. 32 o all’art. 35 del Codice, qualora entrambi tali elementi non siano rilevabili contestualmente dall’atto costitutivo. [...]”

Pertanto, [...] deve ribadirsi che a fronte di un quadro normativo che preveda, per dar vita ad una APS, un numero minimo di costituenti, la carenza di tale numero minimo iniziale non consente all’ente in questione, *rebus sic stantibus*, di conseguire la qualifica con l’iscrizione al RUNTS (o a quelli attivi nelle more della sua effettiva operatività), nemmeno se nel corso del tempo gli associati aumentino il loro numero, in quanto al momento della costituzione dell’associazione i costituenti ben sapevano (o avrebbero dovuto sapere) della necessità della contestuale sussistenza di un numero minimo di associati.

“[●]<sup>(3)</sup> - Organizzazione di Volontariato” (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, “[●]<sup>(4)</sup> - ODV” (d’ora innanzi, la “Associazione”). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

“[●]<sup>(5)</sup> - per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. [...]”

2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato».

L’art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L’atto costitutivo deve indicare la denominazione dell’ente [...]»

L’art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente [...]».

L’art. 32, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «3. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV. [...]»<sup>(5)</sup>.

Se tuttavia, in un momento successivo, con una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui rispettivamente agli artt. 32, comma 1 o 35, comma 1 del Codice, dopo aver preso atto della precedente carenza del requisito numerico, si affermi o si ribadisca la volontà di essere ODV o APS ai sensi della vigente normativa in materia, dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, potrà ritenersi che, grazie a tale secondo atto che, intervenendo prima della richiesta di iscrizione, integra la volontà espresso nell’atto costitutivo, vengano a sussistere in maniera contestuale entrambi i presupposti necessari ai fini della qualificabilità dell’associazione attraverso l’iscrizione al Registro».

Tra gli associati vi possono essere ETS diversi dagli ODV oppure enti non ETS ma pur sempre senza scopo di lucro, ma in numero non superiore al cinquanta per cento del numero degli ODV associati.

<sup>(3)</sup> - Il *blob* va completato con l’indicazione della denominazione dell’Associazione.

<sup>(4)</sup> - Il *blob* va completato con l’indicazione (eventualmente abbreviata: ad esempio, mediante un acronimo) della denominazione dell’Associazione.

<sup>(5)</sup> - L’art. 32, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «[...] L’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato».

	<p><u>Commento</u> La clausola è obbligatoria, nel senso che lo statuto deve necessariamente contenere una norma che indichi la denominazione dell'Associazione<sup>(6)</sup>.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> L'art. 3, comma 2, CTS, prescrive quanto segue: «<i>2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.</i></p> <p><u>Commento</u> La clausola è pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in comento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma “essenziale”.</p> <p><u>Riferimento normativo</u> Nell'art. 25, comma 2, CTS, si parla del «<i>rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed egualianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali</i> </p>
1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").	
1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.	

L'art. 91, comma 3, CTS, prescrive quanto segue: «*3. Chiunque utilizzi illegitimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.*

<sup>(6)</sup> - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, *Codice del Terzo settore. Allegamenti statutari: «[...]* poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione dell'ente nel registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del codice), l'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel RANTS»

	<p><b>Commento</b> Si tratta di una clausola che contiene un'espressione "di principio" e, quindi, come tale, rilevante. È comunque una clausola pleonastica, nel senso che il suo contenuto prescrittivo si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi; la clausola in commento può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".</p> <p><b>Riferimento normativo</b> L'art. 11, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del Terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico».</p> <p><b>Commento</b> La clausola è pleonastica, in quanto meramente riproattiva del testo della legge (il suo contenuto prescrittivo comunque si applica anche in assenza di una clausola statutaria che lo affermi): può, dunque, essere omessa se si redige uno statuto in forma "essenziale".</p>
<b>1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione<sup>(7)</sup> nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.</b>	<p><b>Commento</b> Si inserisca in questo punto il corrispondente <i>Articolo 2) contenuto nello "statuto-tipo" dell'ETS costituito in forma di associazione.</i></p>
<b>Articolo 2) Sede</b>	<p><i>Si vedano il "Riferimento normativo" e il "Commento" riportanti a latere della corrispondente clausola contenuta nello "statuto-tipo" dell'ETS costituito in forma di associazione.</i></p>

<sup>(7)</sup> - Ai sensi dell'art. 11, comma 2, CTS, «Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese». Ai sensi dell'art. 11, comma 3, CTS, «Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Articolo 3) Scopo	
3.1. <i>[togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]</i> L'Associazione [ , quale espressione di] [partecipazione,] [solidarietà,] [e] [pluralismo], [in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, in attuazione degli articoli 2 <sup>(8)</sup> , 3 <sup>(9)</sup> , 4 <sup>(10)</sup> , 9 <sup>(11)</sup> , 18 <sup>(12)</sup> e 118, quarto comma <sup>(13)</sup> , della	Riferimento normativo  L'art. 1, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Al fine di sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguitare il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa,

<sup>(8)</sup> - L'art. 2, Cost., prescrive quanto segue: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarità politica, economica e sociale».

<sup>(9)</sup> - L'art. 3, Cost., prescrive quanto segue: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'egualianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

<sup>(10)</sup> - L'art. 4, Cost., prescrive quanto segue: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società».

<sup>(11)</sup> - L'art. 9, Cost., prescrive quanto segue: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».

<sup>(12)</sup> - L'art. 18, Cost., prescrive quanto segue: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che persegono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».

<sup>(13)</sup> - L'art. 118, comma 4, Cost., prescrive quanto segue: «4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di subsidiarietà».

<p>4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione,] si ispira al fine di [sostenere l'autonomia iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[ - perseguire il bene comune;]</li> <li>[ - elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;]</li> <li>[ - valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa].</li> </ul>	<p><b>Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.</b></p> <p>L'art. 2, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».</p> <p>L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguiti [...].».</p> <p>L'art. 32, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti [...] per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati».</p> <p>L'art. 16, comma 1, c.c., prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere [...] l'indicazione dello scopo [...].».</p> <p><u>Commento</u></p> <p>La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguitate dall'Associazione.</p>
---	---

<p><b>3.2. [ togliere, eventualmente, le espressioni inopportune o inappropriate e, in particolare, quelle contenute entro parentesi quadre]</b></p> <p>L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità [civiche,] [solidaristiche] [e di utilità sociale] mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».</p> <p>L'art. 5, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale [...].».</p> <p>L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] l'assenza di scopo di lucro [...].».</p> <p><b>Commento</b></p> <p>La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguitate dall'Associazione nonché l'assenza di scopo di lucro<sup>(14)</sup>.</p>	<p><b>Riferimento normativo</b></p> <p>L'art. 4, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Sono enti del Terzo settore [...] le associazioni, riconosciute o non riconosciute, [...] costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».</p> <p>L'art. 5, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale [...].».</p> <p>L'art. 21, comma 1, CTS, prescrive quanto segue: «1. L'atto costitutivo deve indicare [...] l'assenza di scopo di lucro [...].».</p> <p><b>Commento</b></p> <p>La clausola è redatta in ottemperanza alla norma per la quale lo statuto deve indicare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguitate dall'Associazione nonché l'assenza di scopo di lucro<sup>(14)</sup>.</p>
---	--

<sup>(14)</sup> - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, *Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari*: «L'assenza del fine lucrativo costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS; ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili».

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

Torna al libro

